



Camera di Commercio
Napoli



STATUTO

*Approvato con Deliberazione del Consiglio:
n. 11 del 16.12.2022*

Via S. Aspreno n.2 - 80133 Napoli
PEC: cciaa.napoli@na.legalmail.camcom.it
WEB: www.na.camcom.gov.it

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Indice

TITOLO I: MISSIONE E FUNZIONI	5
CAPO 1: PRINCIPI	5
Art. 1 - Denominazione sede ed ambito territoriale di attività	5
Art. 2 - Autonomia statutaria e regolamentare	5
Art. 3 - Sede	5
Art. 4 - Albo camerale	5
Art. 5 - Simbolo e Sigillo	5
CAPO 2: MISSIONE E VALORI DI RIFERIMENTO	6
Art. 6 - Definizione della missione e dei valori della Camera	6
CAPO 3: FUNZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO	6
Art. 7 - Funzioni della Camera di Commercio	6
CAPO 4: IL SISTEMA DELLE RELAZIONI CAMERALI	8
Art. 8 - Principi e forme di cooperazione	8
Art. 9 - Relazioni con il sistema camerale	8
TITOLO II: ORGANI DI GOVERNO E CONSULTA DELLE PROFESSIONI	9
CAPO 1: ELENCO DEGLI ORGANI	9
Art. 10 - Organi della Camera di Commercio	9
CAPO 2: IL CONSIGLIO CAMERALE	9
Art. 11 - Funzioni del Consiglio	9
Art. 12 - Composizione del Consiglio	10
Art. 13 - Nomina dei componenti ed insediamento del Consiglio	11
Art. 14 - Durata in carica	11
Art. 15 - Funzionamento del Consiglio	11
Art. 16 - Commissioni consiliari	12
Art. 17 - Autonomia del consigliere camerale	12
Art. 18 - Entrata in carica del consigliere camerale	12
Art. 19 - Cessazione dalla carica di consigliere camerale	12
Art. 20 - Diritti dei consiglieri	13
Art. 21 - Doveri dei Consiglieri	13
Art. 22 - Scioglimento del Consiglio	13
CAPO 3: LA GIUNTA	14
Art. 23 - La Giunta	14

STATUTO - Camera di Commercio di Napoli

Art. 24 - Composizione della Giunta	14
Art. 25 - Elezione della Giunta	14
Art. 26 - Funzioni della Giunta camerale	14
Art. 27 - Modalità di funzionamento della Giunta	16
Art. 28 - Doveri dei componenti di Giunta	16
Art. 29 - Diritti dei componenti di Giunta	17
Art. 30 - Decadenza della Giunta	17
Art. 31 - Decadenza dalla carica di componente di Giunta	17
Art. 32 - Dimissioni del membro di Giunta	18
Art. 33 - Sostituzione dei componenti di Giunta decaduti o dimissionari	18
Art. 34 - Nomina dei Vice Presidenti . Reggenza	18
CAPO 4: IL PRESIDENTE	18
Art. 35- Elezione del Presidente	18
Art. 36 - Durata in carica	19
Art. 37 - Funzioni del Presidente	19
Art. 38 - Sostituzione dei Consiglieri camerale	19
Art. 39 - Ausilio di esperti	19
Art. 40 - Diritti del Presidente	20
Art. 41 - Decadenza dalla carica di Presidente	20
Art. 42 - Mozione di sfiducia al Presidente	20
Art. 43 - Vincolo di mandato	20
CAPO 5: IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	20
Art. 44 - Nomina del Collegio dei Revisori dei conti	20
Art. 45 - Competenze del Collegio dei Revisori dei conti	21
Art. 46- Diritti del Collegio dei Revisori dei conti	21
Art. 47- Doveri del Collegio dei Revisori dei conti	21
CAPO 6 – CONSULTA DELLE PROFESSIONI	22
Art. 48 - Consulta delle professioni	22
TITOLO III: ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DEGLI UFFICI	23
CAPO 1: ORGANIZZAZIONE DIRIGENZA	23
Art. 49 - Principi generali	23
Art. 50 - Organizzazione degli uffici e del personale	23
Art. 51 - Funzione dirigenziale	23
Art. 52 - Attribuzione della funzione di direzione	24
Art. 53 - Il Segretario Generale della Camera di Commercio	24
CAPO 2: SOCIETA' ESTERNE ED ENTI STRUMENTALI	25
Art. 54 - Principi generali	25
Art. 55 - Azienda speciale	25
Art. 56 – Partecipazioni a società di capitali	26
CAPO 3: PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA '	27
Art. 57 - Principi della pianificazione	27

STATUTO - Camera di Commercio di Napoli

CAPO 4: CONTROLLO DELLE ATTIVITA '	27
Art. 58 - Organismo indipendente di Valutazione	27
CAPO 5: INFORMAZIONE, TRASPARENZA ED ACCESSIBILITA '	28
Art. 59 - Diritto di informazione	28
Art. 60 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi	28
Art. 61 - Rimando al regolamento	28
TITOLO IV: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	28
Art. 62 - Diritto di partecipazione	28
Art. 63 - Istituti di consultazione	29
TITOLO V: GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA	29
Art. 64 - Principi e norme della gestione patrimoniale e finanziaria	29
Art. 65 - Controllo economico della gestione	29
Art. 66 - Responsabilità degli amministratori e dei dirigenti	29
Art. 67 - Determinazione del diritto annuale	29
Art. 68 - Fondo di perequazione	30
TITOLO VI: NORME FINALI E TRANSITORIE	30
Art. 69 - Pubblicazione dello statuto	30
Art. 70- Approvazione e revisione dello statuto	30
Art. 71 - Revisione modalità costituzione Consiglio Camera di Commercio	30
Art. 72 - Approvazione e revisione dei regolamenti	30
Art. 73 - Disciplina transitoria	31
Art. 74 - Norma di rinvio	31



TITOLO I: MISSIONE E FUNZIONI

CAPO 1: PRINCIPI

Art. 1 – Denominazione sede ed ambito territoriale di attività

Ai sensi dell'articolo 1 primo comma della L. 29.12.1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, la Camera è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale ed in quanto tale ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese, che svolge sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, comma 4 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

La Camera di Commercio ha sede in Napoli.

Art. 2 – Autonomia statutaria e regolamentare

La Camera di Commercio di Napoli ha autonomia statutaria e regolamentare riguardo ad ogni dimensione del suo funzionamento e delle sue attività, nell'ambito delle leggi vigenti.

Art. 3 – Sede

La sede legale della Camera di Commercio è posta in Napoli, via S. Aspreno n.2.

Art. 4 – Albo camerale

1. La Camera di Commercio assolve l'obbligo di pubblicità legale degli atti attraverso la pubblicazione nell'albo on line in apposita sezione del sito www.na.camcom.gov.it.
2. La pubblicazione degli atti e provvedimenti camerale è disciplinata da apposito regolamento.
3. Il Segretario Generale o suo delegato è responsabile della pubblicazione degli atti.

Art. 5 – Simbolo e Sigillo

Il simbolo della Camera di Commercio è costituito da una corona circolare nel cui interno sono inseriti i simboli stilizzati delle principali attività economiche della provincia di Napoli. Il simbolo è integrato dal segno identificativo del sistema camerale composto da una "C" di "Camere di Commercio" e da una "I" di Italia che si allungano e si fondono formando un contenitore dinamico che richiama la prua di una nave, all'interno del quale viene inserita la denominazione "Camera di Commercio Napoli". Tale simbolo costituisce altresì il sigillo della Camera di Commercio.

CAPO 2: MISSIONE E VALORI DI RIFERIMENTO

Art. 6 - Definizione della missione e dei valori della Camera

La Camera di Commercio opera al fine di:

- contribuire al servizio dell'interesse generale del sistema delle imprese, attraverso la collaborazione con tutte le istituzioni pubbliche e private, anche a livello internazionale, preposte o interessate allo sviluppo economico del territorio;
- rappresentare l'interesse generale delle imprese nei confronti di ogni altro ente o istituzione a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, anche al fine di tutelare e promuovere le specificità economiche del territorio;
- promuovere la modernizzazione, l'internazionalizzazione, l'innovazione tecnologica e produttiva e lo sviluppo economico del territorio e delle imprese in esso presenti, coordinando, indirizzando o sostenendo le iniziative a ciò volte, ivi compresa la semplificazione normativa e amministrativa;
- favorire la partecipazione e il coinvolgimento di tutti gli attori della comunità economica di riferimento nella definizione delle priorità e delle politiche di sviluppo trasversale rispetto ai settori economici, con l'obiettivo di sviluppare tutte le possibili sinergie tra le imprese e l'ambiente di riferimento;
- favorire l'affermazione del mercato, della concorrenza, della trasparenza, della libertà d'impresa e di iniziativa economica, attivando azioni di tutela per contrastare forme di distorsione od abuso delle condizioni di libero mercato;
- promuovere e valorizzare la cultura d'impresa favorendo e sostenendo, ai fini dello sviluppo imprenditoriale, l'informazione, la ricerca e le risorse culturali che caratterizzano la realtà sociale e produttiva del territorio di riferimento.

CAPO 3: FUNZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Art. 7 - Funzioni della Camera di Commercio

1. Nell'ambito della propria autonomia statutaria la Camera di Commercio svolge tutte le funzioni stabilite dalla legge. Svolge inoltre ogni altra funzione propria, o delegata dallo Stato e da altri enti ed istituzioni, o in cooperazione con ogni altro soggetto pubblico o privato, ritenuta necessaria al perseguimento della propria missione.
2. La Camera di Commercio svolge funzioni di tipo:
 - a) certificativo, per tutto quanto attiene ad esempio: alla raccolta e alla divulgazione dei dati, alla gestione di albi, ruoli ed elenchi e alla concessione di autorizzazioni, certificati e marchi; la Camera di Commercio istituisce il Registro delle Imprese ai sensi della Legge n.580/93;
 - b) regolativo, per tutto quanto attiene ad esempio: alla promozione ed alla costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti; alla predisposizione ed alla promozione di contratti tipo tra imprese, loro associazioni ed associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti; alla

promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti; alla costituzione della Camera come parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio; alla promozione di azioni per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del Codice Civile;

c) di erogazione di servizi, in forma sussidiaria rispetto al mercato, per tutto quanto attiene al soddisfacimento delle necessità e delle esigenze del sistema delle imprese e della comunità economica;

d) di promozione economica e di supporto degli interessi generali del sistema economico, per tutto quanto attiene ad esempio: alle azioni di proposta e rappresentanza degli interessi delle imprese e della comunità economica; alla realizzazione e alla gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale; alla formulazione di pareri e proposte alle amministrazioni dello stato, alle Regioni e agli enti locali sulle questioni ritenute importanti per l'economia del territorio di competenza.

3. La Camera di Commercio svolge inoltre tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge non attribuiscono alle amministrazioni statali o alla Regione, secondo il principio di sussidiarietà e omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione.

4. La Camera di Commercio, in particolare:

- a) promuove la nascita e lo sviluppo delle infrastrutture del territorio;
- b) contribuisce all'attività di organismi ed enti aventi finalità di interesse per l'economia del territorio;
- c) stipula accordi, intese, e partecipa a tavoli di coord.to con organismi pubblici e privati finalizzati alla definizione delle traiettorie di sviluppo del territorio;
- d) costituisce commissioni, comitati, consulte, e osservatori;
- e) realizza studi, indagini e ricerche e collabora ad attività di studio e ricerca condotte da altri organismi;
- f) favorisce e cura la diffusione delle informazioni economiche;
- g) organizza seminari e incontri di approfondimento su tematiche di interesse delle imprese del territorio;
- h) attua azioni di marketing territoriale;
- i) incentiva la diffusione di forme di giustizia alternativa e di reg.ne del mercato;
- j) promuove la semplificazione amministrativa;
- k) promuove l'internazionalizzazione delle imprese;
- l) attua forme di sostegno al credito delle imprese;
- m) diffonde la cultura della qualità delle imprese sostenendole nei processi migliorativi;
- n) valorizza la proprietà intellettuale
- o) promuove la trasparenza del mercato e l'informazione e la tutela dei consumatori

CAPO 4: IL SISTEMA DELLE RELAZIONI CAMERALI

Art. 8 - Principi e forme di cooperazione

1. La Camera di Commercio ispira la propria attività ai principi di autonomia e sussidiarietà, collaborazione e cooperazione con le amministrazioni dello Stato, con la Regione e gli Enti locali, con le organizzazioni rappresentative delle categorie economiche e con tutti gli altri enti, authorities ed istituzioni locali, nazionali ed internazionali e le autonomie funzionali che svolgono funzioni in materie di interesse per la comunità economica territoriale.
2. Al medesimo scopo la Camera di Commercio può sviluppare rapporti e relazioni con tutti gli stakeholders, pubblici e privati, che concorrono alla promozione dell'economia del territorio.

Art. 9 - Relazioni con il sistema camerale

1. La Camera di Commercio riconosce il valore dell'associazionismo e della cooperazione tra Camere di Commercio nelle sue forme associative di livello regionale, nazionale e internazionale ed in ogni altra modalità organizzativa di aggregazione o di partecipazione congiunta ad attività.
2. La Camera di Commercio riconosce in sé il valore del sistema camerale, come luogo al cui interno scaturisce valore aggiunto per ogni componente dello stesso.
3. La Camera di Commercio privilegia come modalità di azione interna al sistema camerale la creazione di economie di scala e di varietà, la produzione di sinergie, la gestione finalizzata di relazioni di scambio, la produzione e la circolazione di informazioni, competenze e conoscenze.
4. In particolare la Camera di Commercio riconosce il valore del sistema camerale e l'opportunità della funzione di integrazione tra le Camere di Commercio circa le modalità organizzative ed operative connesse all'istituzione del Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 8 della Legge n. 580/93 e successive modifiche ed integrazioni.
5. La Camera di Commercio aderisce al livello nazionale del sistema camerale e ne sostiene l'attività tramite una quota di finanziamento, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 580/93 e successive modifiche ed integrazioni e dello statuto dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
6. La Camera di Commercio aderisce all'Unione Regionale Campania allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nel territorio di riferimento e ne sostiene il finanziamento ai sensi dell'art. 6 della L. n. 580/93 e successive modifiche ed integrazioni.
7. La Camera di Commercio può proporre l'accorpamento delle circoscrizioni territoriali con altre Camere di Commercio ai sensi e nelle modalità previste dall'articolo 1, comma 5, della Legge n. 580/93.

TITOLO II: ORGANI DI GOVERNO E CONSULTA DELLE PROFESSIONI

CAPO 1: ELENCO DEGLI ORGANI

Art. 10 - Organi della Camera di Commercio

Sono organi della Camera di Commercio:

- a) Il Consiglio;
- b) La Giunta;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori dei conti.

CAPO 2: IL CONSIGLIO CAMERALE

Art. 11 - Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo primario di governo della Camera di Commercio. Esso è espressivo delle volontà, delle istanze e dei bisogni dell'universo delle imprese attive all'interno dell'ambito territoriale di riferimento sul piano dello sviluppo economico e comunque di ogni altro valore ed obiettivo definito dalla missione della Camera di Commercio, così come specificato all'articolo 6 del presente Statuto.
2. La sua azione si esplica attraverso l'indirizzo e il controllo dell'attività camerale nonché attraverso la deliberazione degli atti fondamentali della Camera di Commercio.
3. In particolare il Consiglio ha le seguenti competenze:
 - a) deliberare lo statuto, le relative modifiche ed i Regolamenti;
 - b) eleggere tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta;
 - c) nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi e nell'ambito di quanto previsto dalla Legge n. 580/93 e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) determinare gli indirizzi generali dell'attività della Camera di Commercio;
 - e) programmare l'attività della Camera di Commercio attraverso la predisposizione di programmi pluriennali e di loro modificazioni o integrazioni, previa adeguata consultazione delle imprese;
 - f) approvare la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento e il bilancio di esercizio;
 - g) deliberare, se dovuti, gli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di Commercio, ovvero, ove necessario, delle strutture della stessa, in conformità ai criteri di legge;

Art. 12 - Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio della Camera di Commercio è composto di:
- n° 22 consiglieri in rappresentanza dei settori economici provinciali, secondo la ripartizione che segue:

SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA	
AGRICOLTURA	1
ARTIGIANATO	1
INDUSTRIA	4
COMMERCIO	7
COOPERAZIONE	1
TURISMO	2
TRASPORTI E SPEDIZIONI	1
CREDITO E ASSICURAZIONI	1
SERVIZI ALLE IMPRESE	4
TOTALE	22

Del Consiglio fanno parte, altresì:

- n° 1 consigliere in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
 - n° 1 consigliere in rappresentanza delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori.
 - n° 1 consigliere in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali presso la Camera di Commercio.
- I criteri generali per la ripartizione dei posti di consigliere in rappresentanza dei settori economici di cui al comma 1, sono stabiliti dalle norme vigenti in materia.
2. Nel Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.
 3. Il numero di consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio, assicurando comunque la rappresentanza di tutti gli altri settori di cui al comma 1 del presente articolo.
 4. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.
 5. Le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano un terzo dei rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.
 6. I criteri generali per la ripartizione dei posti di consigliere in rappresentanza dei settori economici di cui al comma 1 sono stabiliti dalle norme vigenti in materia.

Art. 13 - Nomina dei componenti ed insediamento del Consiglio

1. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Con il medesimo decreto il Presidente della Giunta regionale stabilisce la data dell'insediamento del Consiglio ponendo all'ordine del giorno la nomina del Presidente da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 580/93 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La seduta di insediamento e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente della Camera di Commercio sono presiedute dal componente più anziano d'età.

Art. 14 - Durata in carica

Il Consiglio camerale rimane in carica cinque anni dalla data di insediamento dell'Organo, si rinnova alla scadenza secondo le modalità stabilite dall'art. 12 della L. n.580/1993 e s.m.i. e i suoi componenti possono essere rinnovati per due volte.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio, normalmente, si riunisce in via ordinaria, salvo necessità di differenti scansioni temporali, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico, entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico.

Il Consiglio inoltre si riunisce in via straordinaria qualora lo richiedano il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

Le convocazioni effettuate dal Presidente, che ne determina l'ordine del giorno, avvengono di norma via posta elettronica certificata (PEC), salvo motivata deroga, o a mezzo telegramma almeno sette giorni prima della riunione. L'ordine del giorno e gli allegati destinati ad essere discussi o utilizzati nel corso della seduta sono inviati ai componenti del Consiglio, di norma via posta elettronica certificata (PEC), salvo motivata deroga, almeno cinque giorni prima della riunione, salvo il caso di urgenza. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio. E' fatto obbligo al Consigliere di comunicare all'Amministrazione il proprio indirizzo PEC. Il Consiglio camerale può essere convocato, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno cinque giorni prima della seduta, di norma via posta elettronica certificata (PEC), salvo motivata deroga.

2. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.

4. Il funzionamento del Consiglio, per ogni aspetto non già stabilito dalla legge e dal presente Statuto, è disciplinato da apposito regolamento, con particolare riguardo alle modalità di convocazione delle sedute, ai requisiti di validità delle stesse, alle modalità di votazione, di verbalizzazione, di intervento del Segretario Generale, di possibilità di ammissione di soggetti esterni al Consiglio e comunque ad ogni altro aspetto del suo funzionamento.
5. In relazione alle proprie necessità di funzionamento ed ai sensi della Legge n. 580/93 e successive modifiche ed integrazioni il Consiglio può individuare ed istituire al proprio interno altri organismi secondo le modalità previste dal presente statuto e dal regolamento.
6. A meno che il Presidente non disponga diversamente per gravi motivi, le sedute del Consiglio sono pubbliche, ad eccezione dei casi in cui si assumono provvedimenti relativi a persone fisiche e nei casi indicati nel regolamento consiliare.

Art. 16 - Commissioni consiliari

1. Le Commissioni consiliari, composte da componenti del Consiglio, sono istituite dal Consiglio per procedere all'approfondimento di specifiche questioni e per riferire su di esse.
2. Tali commissioni hanno natura consultiva e cessano all'espletamento del mandato loro affidato.
3. Il Consiglio camerale può deliberare che soggetti esperti in particolari e specifiche materie possano essere chiamati a far parte di tali commissioni.
4. Le Commissioni consiliari, previa autorizzazione della Giunta, possono convocare, per audizioni e pareri, dirigenti dell'ente e/o soggetti esperti in materie per le quali non esista adeguata professionalità tra il personale della Camera.

Art. 17 - Autonomia del consigliere camerale

Il consigliere camerale esercita le sue funzioni in autonomia e nell'interesse dell'intera economia provinciale senza vincoli di mandato imperativo.

Art. 18 - Entrata in carica del consigliere camerale

1. Il consigliere camerale entra in carica al momento dell'insediamento del Consiglio o, in caso di surrogazione, al momento della sottoscrizione da parte del Presidente della Giunta Regionale del decreto di sostituzione ai sensi della normativa vigente;
2. I requisiti per la nomina a consigliere camerale e le cause ostative alla nomina stessa sono stabilite dalla legge.

Art. 19 - Cessazione dalla carica di consigliere

1. I consiglieri cessano per decadenza, dimissioni o decesso.
2. I consiglieri decadono dalla carica: a) per la perdita dei requisiti previsti dalla legge per la nomina; b) per la sopravvenienza di una delle cause ostative

alla nomina previste dalla legge. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dall'autorità competente per la nomina.

3. Le dimissioni da consigliere sono irrevocabili e devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio.
4. Il Presidente, venuto a conoscenza di fatti che comportano la decadenza di un consigliere, ne dà comunicazione al Presidente della Giunta Regionale ai fini dell'adozione del provvedimento di decadenza e della nomina del sostituto. Il Presidente procede analogamente nei casi di decesso o dimissioni di consiglieri, ai fini della loro sostituzione secondo le procedure previste dalla legge.
5. I consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono con lo scadere del Consiglio.

Art. 20 - Diritti dei consiglieri

1. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:
 - a. esercitare iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - b. presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni;
 - c. intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d. ottenere dal Segretario Generale e dai dirigenti della Camera, nonché dagli enti, dalle aziende e dalle società dipendenti o controllate, copie di atti, documenti e informazioni, secondo le modalità previste dal regolamento ed essendo tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. Il Consigliere ha diritto agli emolumenti, se dovuti, secondo i criteri e le modalità previste dalla legge.

Art. 21 - Doveri dei Consiglieri

1. Nel caso del venir meno di requisiti necessari all'attribuzione della carica o per la sopravvenienza delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 13 della Legge n. 580/93 e successive modifiche ed integrazioni, i consiglieri sono tenuti a darne comunicazione al Presidente della Camera di Commercio che ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale ai sensi della normativa vigente;
2. I componenti del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano un conflitto di interessi ovvero un interesse personale proprio, del coniuge, dei parenti entro il quarto grado e degli affini entro il secondo. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle riunioni. Tale disposizione vale anche nei confronti del Segretario Generale, che viene sostituito nella funzione dal dirigente individuato dal Consiglio.

Art. 22 - Scioglimento del Consiglio

Lo scioglimento del Consiglio è disciplinato dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.

CAPO 3: LA GIUNTA

Art. 23 - La Giunta

La Giunta è l'organo esecutivo collegiale della Camera di Commercio e ne governa l'attività nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge e dal presente statuto.

Art. 24 - Composizione della Giunta

La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di membri pari a sette, eletti dal Consiglio tra i suoi componenti, e comunque secondo la vigente normativa. Dei componenti di Giunta almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Deve inoltre essere garantita la rappresentanza dei settori economicamente più rilevanti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza. Nella Giunta è garantita la presenza di almeno un componente di genere diverso dagli altri.

Art. 25 - Elezione della Giunta

L'elezione della Giunta avviene a scrutinio segreto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 26 - Funzioni della Giunta camerale

1. La Giunta svolge le seguenti funzioni:

- a) elegge al suo interno due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie ed adotta il regolamento interno;
- b) attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio mediante gli atti fondamentali dallo stesso approvati;
- c) approva, su proposta del Segretario Generale, la dotazione organica dell'Ente, la programmazione triennale del fabbisogno del personale, il regolamento di organizzazione degli uffici;
- d) predispone la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio per l'approvazione del Consiglio camerale;
- e) definisce nell'ambito del Bilancio preventivo annuale, le priorità, gli obiettivi e i programmi specifici da attuare, destinando le relative risorse e approvando, entro il 31 dicembre, su proposta del Segretario Generale, il Budget direzionale;
- f) approva i documenti di programmazione di cui al D.Lgs n.150/2009 e s.m.i, ivi compreso il sistema di misurazione e valutazione performance, ed il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- g) delibera, nei limiti della normativa vigente, sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, fondazioni, gestione di aziende e servizi speciali, sulla costituzione di gestioni e di

aziende speciali e sulle dimissioni societarie e sulla partecipazione ad accordi di programma ed in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati;

- h) definisce i criteri generali per l'organizzazione delle attività e dei servizi, in particolare quelli promozionali, in tutte le sedi della Camera di commercio al fine di assicurare sul territorio il mantenimento e lo sviluppo dei servizi;
- i) riferisce al Consiglio annualmente sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma annuale e pluriennale
- j) delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
- k) delibera sulla istituzione di organismi deputati alla composizione delle controversie tra le varie componenti del tessuto economico provinciale, sulla predisposizione dei contratti-tipo e sul controllo della presenza di clausole inique nei contratti, sulla base dei relativi regolamenti;
- l) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art.2601 c.c., nonché per le altre materie di natura non gestionale ove necessiti la costituzione in giudizio dell'Ente;
- m) formula proposte alle Amministrazioni dello Stato, agli enti locali pubblici che nella circoscrizione di competenza hanno la propria sede, formula, altresì, pareri ove richiesti;
- n) definisce gli obiettivi e i programmi da attuare nella gestione amministrativa;
- o) verifica la rispondenza dell'attività di gestione dei dirigenti agli obiettivi fissati dalle direttive generali nonché l'adeguatezza del funzionamento degli uffici e delle aziende speciali in relazione agli obiettivi e programmi e sulla scorta dei report di controllo di gestione;
- p) approva la Carta dei Servizi e la Guida ai servizi camerali;
- q) provvede alle nomine di competenza della Camera di Commercio e, in particolare, a quella del Conservatore del Registro Imprese;
- r) designa il Segretario Generale e, su proposta di quest'ultimo, nomina il dirigente che assume le funzioni vicarie del medesimo;
- s) delibera il regolamento sul funzionamento della Giunta medesima; e può formulare al consiglio proposte di regolamenti nei limiti di legge e dello Statuto;
- t) delibera su tutte le altre materie attribuite alla sua competenza dalla normativa vigente e dagli atti amministrativi adottati ai sensi del D.Lgs n.165/2001 e s.m.i.

2. Sono sottoposti alla Giunta, nella prima seduta successiva, gli atti di competenza della Giunta stessa che possono essere adottati straordinariamente e per motivi di urgenza dal Presidente.

3. Sono sottoposti al Consiglio, nella prima seduta successiva, gli atti di competenza del Consiglio che possono essere adottati straordinariamente per motivi di urgenza dalla Giunta.

Art. 27 - Modalità di funzionamento della Giunta

1. La Giunta dura in carica in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi componenti è rinnovabile per un massimo di una volta.
2. La Giunta è convocata, di norma a mezzo PEC, salvo deroga motivata, o a mezzo telegramma, cinque giorni prima della riunione dal Presidente della Camera di Commercio che ne determina l'ordine del giorno. L'ordine del giorno e gli allegati destinati ad essere discussi o utilizzati nel corso della seduta sono inviati ai componenti di Giunta, di norma a mezzo PEC, salvo il caso di deroga motivata, almeno tre giorni prima della riunione, salvo il caso di urgenza. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio. E' fatto obbligo al componente di Giunta di comunicare all'Amministrazione il proprio indirizzo PEC. La Giunta camerale può essere convocata, per ragioni di urgenza, con avviso spedito, di norma via PEC, salvo deroga motivata, almeno tre giorni prima della seduta.
3. La Giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di tre componenti con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
4. Le riunioni della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
5. Le deliberazioni della Giunta sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Oltre ai componenti della Giunta, partecipano di diritto il Collegio dei Revisori dei Conti e il Segretario Generale. Nei casi e con le forme previste dal regolamento della Giunta sono ammesse audizioni di dirigenti, dipendenti, consiglieri, esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni rappresentative di imprese, lavoratori e consumatori.
7. Le modalità di funzionamento della Giunta per quanto non previsto dalla legge e dal presente statuto sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 28 – Doveri dei componenti di Giunta

La carica di membro di Giunta è soggetta a condizioni di incompatibilità previste all'art. 21 del presente Statuto relative alla carica di consigliere camerale ed a quelle eventualmente previste dalla legge.

Il Presidente e i componenti della Giunta devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano un conflitto di interessi ovvero un interesse personale proprio, del coniuge, dei parenti entro il quarto grado e degli affini entro il secondo. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle riunioni. Tale disposizione vale anche nei confronti del Segretario Generale, che viene sostituito nella funzione dal dirigente individuato dalla Giunta.

Art. 29 - Diritti dei componenti di Giunta

1. I componenti di Giunta partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di voto.
2. I componenti della Giunta hanno diritto ad ottenere dal Segretario Generale e dai dirigenti della Camera di Commercio, nonché dagli enti, dalle aziende e dalle società dipendenti o controllate, copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato nelle modalità previste dal regolamento ed essendo tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. Il membro di Giunta ha diritto agli emolumenti, se dovuti, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legge.

Art. 30 - Decadenza della Giunta

1. La Giunta decade:
 - a. per scioglimento del Consiglio camerale;
 - b. per approvazione di una mozione di sfiducia votata con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
2. Nel caso di scioglimento del Consiglio camerale si fa riferimento alle procedure previste all'articolo 22 del presente Statuto.
3. Il Consiglio può presentare una mozione di sfiducia alla Giunta qualora rilevi che l'organo abbia commesso violazioni di legge, abbia contravvenuto alle norme statutarie o ai deliberati formali del Consiglio o nel caso specificato al comma 7 del presente articolo.
4. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio ed essere presentata in una seduta appositamente convocata.
5. La mozione di sfiducia deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
6. Se la mozione è approvata la Giunta decade automaticamente ed il Presidente pone immediatamente all'ordine del giorno di quella stessa seduta l'elezione della nuova Giunta secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
7. Qualora entro i termini di legge non siano stati predisposti per l'approvazione del Consiglio il bilancio di previsione o il conto consuntivo si applicano le disposizioni previste all'articolo 5, comma 2, della Legge n. 580/93 e successive modifiche ed integrazioni, fatta salva la facoltà del Consiglio di procedere alla votazione di una mozione di sfiducia secondo le modalità di cui al presente articolo.

Art. 31 - Decadenza dalla carica di componente di Giunta

Il componente di Giunta decade dalla carica:

- a. nel caso della perdita dei requisiti di consigliere di cui all'articolo 13 della Legge n. 580/93 e successive modifiche ed integrazioni;

- b. nel caso dell'insorgenza delle incompatibilità di cui all'articolo 13 della Legge n. 580/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- c. nel caso di un numero di assenze, reiterate e senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organo secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 32 - Dimissioni del membro di Giunta

Le dimissioni dalla carica di componente di Giunta sono rimesse nelle mani del Presidente della Camera di Commercio e da tale momento producono effetti.

Art. 33 - Sostituzione dei componenti di Giunta decaduti o dimissionari

1. Il componente di Giunta decaduto o dimissionario viene sostituito attraverso una nuova elezione a scrutinio segreto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. All'atto del voto ciascun consigliere ha a disposizione un voto di preferenza per ciascun componente da sostituire.
3. Qualora il membro di Giunta decaduto o dimissionario sia l'unico rappresentante in Consiglio del settore dell'industria o del commercio o dell'artigianato o dell'agricoltura, la decadenza o le dimissioni da membro di Giunta comportano automaticamente la decadenza dalla carica di consigliere: in questo caso si applica la procedura di legge di cui all'articolo 18 del presente statuto.

Art. 34 - Nomina dei Vice Presidenti. Reggenza

La Giunta nomina tra i suoi componenti due vice presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, con voto a maggioranza dei componenti. Il vice Presidente vicario in caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume temporaneamente le funzioni. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il vice Presidente vicario assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire al più presto e comunque non oltre 30 gg dal momento in cui la carica di presidente è risultata vacante. Nel caso in cui il Consiglio decida di attendere la sostituzione del consigliere ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.156/2011 l'elezione del Presidente deve avvenire non oltre 90 giorni dal momento in cui la carica di presidente è risultata vacante.

CAPO 4: IL PRESIDENTE

Art. 35- Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto, entro trenta giorni dalla nomina del Consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, a una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata

raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato consegua un numero di voti pari alla maggioranza della metà più uno dei componenti in carica il Consiglio decade. In tal caso il consiglio camerale decade.

Art. 36 - Durata in carica

Il Presidente dura in carica in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto per non più di due volte.

Art. 37 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento; in particolare il Presidente:
 - a) esercita la rappresentanza istituzionale della Camera di Commercio nei confronti di ogni altro soggetto pubblico o privato, promuovendo e tutelando l'immagine e l'attività del sistema delle imprese e dell'economia del territorio nel rispetto della missione camerale così come definita nello statuto;
 - b) è il rappresentante legale della Camera di Commercio ed in quanto tale svolge le funzioni attribuitegli dalla legge sugli atti camerali di tipo amministrativo. Il Presidente rappresenta in giudizio e di fronte a terzi la Camera di Commercio;
 - c) convoca e presiede il Consiglio camerale, disponendone l'ordine del giorno nelle modalità previste dallo statuto e dal regolamento consiliare;
 - d) convoca e presiede la Giunta camerale disponendone l'ordine del giorno nelle modalità previste dallo statuto e dal relativo regolamento di Giunta;
 - e) indirizza e promuove l'attività camerale nell'ambito dei deliberati del Consiglio e della Giunta.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente vicario.

Art. 38 - Sostituzione dei Consiglieri camerali

In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un consigliere, il Presidente della Camera di Commercio ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale che provvede alla sostituzione secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 39 - Ausilio di esperti

Nell'esercizio delle sue funzioni, compatibilmente con la normativa vigente, il Presidente può avvalersi, previa autorizzazione della Giunta ed a seguito di procedura comparativa espletata dal dirigente competente, dell'opera e dell'ausilio di esperti in materie per le quali non esistano all'interno della Camera professionalità o competenze.

Art. 40 - Diritti del Presidente

Il Presidente ha diritto agli emolumenti, se dovuti, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legge.

Art. 41 - Decadenza dalla carica di Presidente

Il Presidente decade:

- a) per scioglimento del Consiglio camerale;
- b) nel caso della perdita dei requisiti di consigliere di cui all'articolo 19 del presente statuto;
- c) per approvazione di una mozione di sfiducia secondo le modalità previste dall'art. 42 del presente Statuto.

Art. 42 - Mozione di sfiducia al Presidente

1. Il Consiglio può presentare una mozione di sfiducia al Presidente qualora rilevi che il Presidente abbia commesso violazioni di legge, abbia contravvenuto alle norme statutarie o ai deliberati formali del Consiglio o abbia compiuto atti altamente lesivi del prestigio, dell'immagine della Camera di Commercio.
2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio in carica ed essere presentata in una seduta appositamente convocata.
3. La mozione deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio in carica.

Se la mozione è approvata il Presidente decade ed il Vicepresidente vicario assume la presidenza del Consiglio ponendo immediatamente all'ordine del giorno della medesima seduta il primo scrutinio per l'elezione del Presidente della Camera di Commercio e procedendo allo scrutinio stesso secondo le norme previste dalla Legge n. 580/93 e successive modifiche ed integrazioni. Da questo momento valgono le norme della Legge n. 580/93 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 35 del presente Statuto per l'elezione del Presidente della Camera di Commercio.

Art. 43 - Vincolo di mandato

Il Presidente svolge le proprie funzioni senza alcun vincolo di mandato.

CAPO 5: IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 44 - Nomina del Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dal Consiglio secondo le modalità previste dall'art. 17 della Legge n. 580/93 e successive modifiche ed integrazioni.

E' composto da tre componenti effettivi e tre componenti supplenti designati, rispettivamente, dal Ministro dell'economia e delle Finanze, con funzioni di Presidente, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Giunta Regionale ed almeno un terzo deve essere di genere diverso dagli altri.

In caso di morte, dimissioni o decadenza di un componente del collegio, il Consiglio provvede alla sua sostituzione. Il Revisore effettivo così nominato rimane in carica sino alla scadenza del Collegio. Qualora l'Amministrazione designante non abbia provveduto all'individuazione di un componente supplente, in attesa che la stessa provveda, il Revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei Revisori supplenti designati dalle altre Amministrazioni rappresentate nel Collegio

2. Il collegio dura in carica quattro anni, a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina del Collegio, e i suoi componenti possono essere designati per due sole volte consecutivamente, a norma di legge.
3. Nel Collegio è garantita la presenza di almeno un componente di genere diverso dagli altri, pertanto la Camera di Commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.

Art. 45 - Competenze del Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti in conformità dello statuto, delle disposizioni di legge e delle relative norme di attuazione, in particolare del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2005, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio e attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto del bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.

Art. 46- Diritti del Collegio dei Revisori dei conti

1. I Revisori dei conti hanno diritto di accesso ai documenti e agli atti della Camera di Commercio.
2. Ogni componente effettivo del Collegio dei Revisori dei conti ha diritto agli emolumenti secondo le previsioni di legge.
3. Il membro supplente ha diritto alla quota di indennità che spetterebbe al membro effettivo solo in caso di effettiva sostituzione.

Art. 47- Doveri del Collegio dei Revisori dei conti

1. I Revisori dei conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri secondo i principi di legge. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio, esercitando la loro responsabilità e gli eventuali obblighi di denuncia ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2005.

2. Al Collegio dei Revisori dei conti, per quanto non disciplinato dal presente statuto e dalla legge, si applicano le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni in quanto compatibili e secondo le modalità previste dal regolamento e dagli istituiti principi di revisione.

CAPO 6 – CONSULTA DELLE PROFESSIONI

Art. 48 Consulta delle professioni

1. La Giunta può istituire una Consulta, la quale è composta di diritto dai presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente ed operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Napoli.
2. Possono far parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni. Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso pubblicato all'albo camerale, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime.
3. La Consulta può essere chiamata ad esprimere pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di Commercio.
4. La Consulta può, inoltre, formulare proposte sulle azioni per lo sviluppo armonico del territorio con particolare attenzione alla promozione della libertà di impresa, delle esigenze infrastrutturali, della tutela del patrimonio ambientale, culturale e delle tradizioni locali.
5. La durata della Consulta è stabilita dalla Giunta con la deliberazione di costituzione.
6. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente Camerale.
7. Le modalità di funzionamento, organizzazione, l'ambito di azione ed i criteri di selezione dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento del Consiglio.



TITOLO III: ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO 1: ORGANIZZAZIONE DIRIGENZA

Art. 49 - Principi generali

I criteri con cui la Camera di Commercio si organizza e definisce le proprie modalità di funzionamento sono dipendenti e conseguenti rispetto alla missione camerale, così come definita dal presente statuto. I principi di riferimento per l'organizzazione camerale sono:

- la coerenza tra modelli organizzativi adottati ed attività svolte;
- la qualità dei processi interni e dei servizi erogati;
- l'informazione come strumento organizzativo essenziale per garantire la partecipazione ed il coinvolgimento della comunità economica e sociale nelle scelte e nell'attività della Camera di Commercio;
- a trasparenza delle scelte di programma e l'accessibilità agli atti e ai procedimenti amministrativi.

Art. 50 Organizzazione degli uffici e del personale

1. La Camera promuove una cultura attiva dello sviluppo delle risorse professionali interne alla Camera stessa, persegue obiettivi di valorizzazione del personale ad ogni livello finalizzato alla crescita del patrimonio di competenze indispensabili al perseguimento della missione camerale, ricerca la collaborazione con il personale e le sue rappresentanze nella definizione delle più idonee modalità di organizzazione del lavoro, di sviluppo organizzativo e di creazione di percorsi di miglioramento professionale.
2. La dotazione del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base dei principi stabiliti dallo statuto, sono disciplinati da appositi provvedimenti.
3. La struttura organizzativa della Camera di Commercio di Napoli si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento di servizi funzionali, strumentali e di supporto alle esigenze degli utenti.
4. Le unità organizzative sono improntate a criteri di imparzialità, trasparenza, funzionalità ed economicità; assumono come obiettivi l'efficacia e l'efficienza per conseguire elevati livelli di qualità dei servizi offerti. L'Ente promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la formazione, la responsabilizzazione dei dipendenti e la valorizzazione delle risorse umane.

Art. 51 - Funzione dirigenziale

1. I dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili:

- della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo della Camera di Commercio, a cui partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte;
 - della correttezza amministrativa degli atti;
 - dell'efficienza della gestione.
2. I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate e nell'acquisizione dei beni strumentali necessari
 3. Salva diversa previsione regolamentare i dirigenti hanno facoltà di delegare l'esercizio delle funzioni loro spettanti ai responsabili delle strutture in cui si articolano le unità organizzative cui sono preposti.
 4. Per quanto non indicato nel presente statuto si rimanda alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 30.03.2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 52 - Attribuzione della funzione di direzione

1. Le posizioni di dirigente possono essere ricoperte da personale dipendente dalla Camera di Commercio di idonea qualifica funzionale, nonché tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato qualora sia richiesta una rilevante esperienza o professionalità acquisita in attività uguali od analoghe a quelle previste e fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. L'attribuzione della responsabilità di direzione spetta alla Giunta su proposta del Segretario Generale, salvo specifica delega della Giunta al Segretario Generale.
3. La responsabilità di direzione è attribuita a tempo determinato salvo rinnovo espresso. I dirigenti possono essere rimossi anticipatamente dall'incarico, con un procedimento che garantisce il contraddittorio, e indipendentemente da eventuali specifiche azioni disciplinari, in caso di rilevanti inefficienze nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi assegnati.

Art. 53 - Il Segretario Generale della Camera di Commercio

1. Il Segretario Generale, su designazione della Giunta è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico secondo le norme di legge.
2. Il Segretario Generale svolge le funzioni di dirigente di vertice dell'amministrazione della Camera di Commercio, esercita i compiti che gli sono assegnati dalla legge ed assiste gli organi di governo della Camera di Commercio. In particolare il Segretario coadiuva il Presidente nell'attività di governo della Camera di Commercio e nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, coordinando a tal fine le attività dei dirigenti e sovrintendendo al personale.
3. Formula proposte ed esprime pareri agli organi della Camera di Commercio.
4. Gestisce i rapporti sindacali e di lavoro presiedendo la delegazione trattante;

5. Sovrintende al personale dell'Ente, propone alla Giunta la dotazione organica ed il Piano delle assunzioni.
6. Partecipa alle riunioni degli organi collegiali senza diritto di voto, con facoltà di esprimere pareri e proposte.
7. Provvede alla verbalizzazione delle sedute; svolge la funzione di raccordo tra gli organi e l'amministrazione attiva della Camera di Commercio.
8. Il Segretario Generale adotta gli atti di competenza dei dirigenti che, per qualsiasi ragione, non siano attribuiti alla responsabilità di un dirigente ovvero in vacanza del posto o in assenza del dirigente.

Per quanto non indicato nel presente statuto si rimanda alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 30.03.2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO 2: SOCIETA' ESTERNE ED ENTI STRUMENTALI

Art. 54 - Principi generali

1. Per il perseguimento della sua missione e dei suoi fini istituzionali, la Camera di Commercio può utilizzare le forme organizzative più idonee e coerenti, istituendo aziende speciali, società di capitali, anche per azioni, o acquisendone partecipazioni.
2. La scelta delle forme di gestione da adottare viene operata dalla Giunta sulla base di valutazioni di opportunità, convenienza economica, efficienza di gestione avendo riguardo alla natura dell'attività in questione e agli interessi per l'economia locale che si intendono perseguire e tenuto conto di quanto previsto dalle norme in materia di controllo e contenimento della spesa pubblica.
3. La delibera relativa alla forma di gestione prescelta deve adeguatamente specificare in motivazione:
 - la produzione di beni e attività costituenti la gestione caratteristica ed il relativo collegamento con lo sviluppo economico locale;
 - gli elementi dimensionali dell'attività, anche in relazione alle altre funzioni camerale o ad eventuali modalità collaborative con altri enti ed istituzioni.
4. La delibera deve inoltre precisare di volta in volta, in relazione alle diverse forme di gestione prescelte, le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che rendono preferibile ed opportuna la scelta.

Art. 55 - Azienda speciale

1. L'azienda speciale camerale è un organismo strumentale con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotata di soggettività tributaria ed autonomia imprenditoriale, è retta da un proprio statuto deliberato dalla Giunta camerale a maggioranza dei componenti.
2. La delibera che istituisce una nuova azienda speciale deve contenere oltre alle valutazioni di ordine economico finanziario richieste in base alla normativa

vigente, la specificazione del capitale conferito, dei mezzi di finanziamento e del personale dipendente occorrente.

3. L'azienda speciale è gestita secondo le modalità ed i criteri di legge, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2005.
4. Gli amministratori dell'azienda speciale sono nominati dalla Giunta camerale tra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza professionale per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
5. Il Presidente della Camera di Commercio è di norma Presidente dell'azienda speciale, fatta salva la sua facoltà di delega all'incarico: in tal caso il Presidente dell'azienda speciale è nominato dalla Giunta.
6. Il Consiglio di Amministrazione dell'azienda speciale è composto da un numero di componenti definito dallo Statuto dell'azienda medesima, nei limiti di legge.
7. Il direttore dell'azienda speciale, cui compete la responsabilità gestionale, viene nominato dal consiglio di amministrazione dell'azienda medesima, secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'azienda che ne disciplina altresì le ipotesi di revoca, secondo procedure comparative ad evidenza pubblica.
8. La Giunta camerale esercita la vigilanza sulla gestione dell'azienda speciale, accertando in particolare l'osservanza degli indirizzi generali e il perseguimento degli obiettivi stabiliti, anche attraverso i propri componenti nominati nell'organo di amministrazione aziendale. I rapporti degli organi camerale con gli organi dell'azienda, ivi compreso con il Collegio dei Revisori dell'azienda, sono disciplinati nello statuto dell'azienda speciale.
9. In sede di nomina dei componenti degli organi delle Aziende Speciali, almeno uno dei componenti nominati dalla Camera è individuato di genere diverso da quello degli altri.
10. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente ed uno supplente, nominati dal Ministro dello Sviluppo Economico, uno effettivo nominato dal Ministro dell'Economia e delle finanze ed uno effettivo ed uno supplente nominati dalla regione.
12. L'azienda speciale deve essere gestita con criteri manageriali tesi al conseguimento del pareggio economico.
13. Il personale dell'azienda è assunto con contratto di diritto privato nell'ambito dei contratti collettivi nazionali, tenendo conto delle funzioni e dei servizi erogati dall'Azienda Speciale .

Art. 56 – Partecipazioni a società di capitali

1. La Camera di Commercio può promuovere la costituzione o partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico e sociale del sistema delle imprese, nonché la produzione di servizi strumentali al proprio funzionamento
2. L'indicazione dei criteri per la ripartizione del potere di nomina degli amministratori negli organi di governo delle società, quali risultano dalle intese intercorse tra la Camera di Commercio ed ogni altro soggetto partecipante, deve essere riportata nella relativa deliberazione della Giunta di costituzione o partecipazione societaria.

3. I candidati alla carica di amministratore all'atto della accettazione della candidatura si impegnano a perseguire gli obiettivi e gli obblighi previsti dalla Camera di Commercio.
4. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad enti ed aziende partecipate dalla Camera di Napoli, qualora compete all'Ente camerale l'indicazione di almeno due nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.

CAPO 3: PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'

Art. 57 - Principi della pianificazione

1. Nell'esercizio delle sue attività la Camera di Commercio osserva il principio della pianificazione pluriennale, nel rispetto delle norme di legge, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 150/2009 e al D.P.R. n. 254/2005, e nell'ambito dei poteri dei diversi organi camerale così come stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

La funzione di pianificazione si esplica nella:

- predisposizione da parte del Consiglio camerale di un documento di indirizzo pluriennale che individua gli obiettivi di attività e le relative politiche nei confronti dei differenti interlocutori della Camera;
- predisposizione da parte della Giunta camerale del piano triennale delle performance, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione;
- predisposizione da parte della Giunta ed approvazione da parte del Consiglio, della relazione previsionale e programmatica che aggiorna annualmente il programma pluriennale;
- predisposizione da parte della Giunta ed approvazione da parte del Consiglio, del preventivo annuale, redatto in coerenza con la relazione previsionale e programmatica;
- adozione da parte della Giunta di un documento denominato Relazione sulla Performance che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse.

CAPO 4: CONTROLLO DELLE ATTIVITA'

Art. 58 – Organismo indipendente di Valutazione

L'OIV è nominato dalla Giunta camerale per un periodo di tre anni, l'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.

L'OIV può essere un organismo monocratico o collegiale i cui componenti non devono trovarsi in situazioni di incompatibilità/decadenza previste dalla normativa vigente.

L'OIV esercita, in piena autonomia, le attività previste dall'art. 14 del D.Lgs. n.150/2009.

CAPO 5: INFORMAZIONE, TRASPARENZA ED ACCESSIBILITA'

Art. 59 - Diritto di informazione

1. Al fine di promuovere la partecipazione della comunità economica e sociale alle scelte ed all'attività della Camera di Commercio e di garantire la trasparenza delle stesse, la Camera di Commercio valorizza e sostiene il diritto di informazione sul suo funzionamento istituzionale attraverso idonee forme di comunicazione.
2. La Camera di Commercio adotta il "Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità", da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire l'informazione, la trasparenza e l'accessibilità.

Art. 60 Diritto di accesso ai documenti amministrativi

La Camera di Commercio garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, delle norme del presente statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.

Art. 61 - Rimando al regolamento

Il regolamento:

- a. disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia dei documenti;
- b. disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, e utilizzando il criterio che nel corso del procedimento siano accessibili ai destinatari e agli interessati gli atti preparatori che costituiscono la determinazione definitiva dell'unità organizzativa competente ad esternarli;
- c. detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettività dell'esercizio del diritto di accesso.

TITOLO IV: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 62 - Diritto di partecipazione

La Camera di Commercio valorizza e promuove la partecipazione della comunità

economica alla determinazione degli indirizzi di carattere generale della propria attività e a tal scopo utilizza gli istituti di partecipazione più idonei.

Art. 63 - Istituti di consultazione

1. Per facilitare l'espressione di specifici settori associativi od economici, anche di carattere territoriale, la Camera di Commercio può istituire consulte tematiche a carattere permanente o temporaneo. In particolare, in riferimento alla specificità di zone produttive definite, la Camera potrà dotarsi degli strumenti organizzativi più idonei per valorizzarne l'espressione e le istanze.
2. La Camera di Commercio può consultare, con le modalità più idonee, di volta in volta determinate, l'universo delle imprese iscritte alla Camera su argomenti di particolare rilevanza per l'interesse generale delle imprese stesse, ovvero su un settore o un segmento particolare di imprese su temi a carattere specifico, e di rilevanza per quel solo settore o segmento, sentite le associazioni di categoria di quel settore o segmento di imprese.

TITOLO V: GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Art. 64 - Principi e norme della gestione patrimoniale e finanziaria

La gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza, chiarezza, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al D.P.R. n. 254/2005 nonché dalle altre leggi dello Stato vigenti in materia.

Art. 65 Controllo economico della gestione

In conformità alle disposizioni contenute nell'art. 36 del D.P.R. n. 254/2005, la Camera di Commercio attua attraverso la costituzione di un apposito ufficio, forme di controllo economico interno della gestione al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza dell'attività camerale, riferita ai centri di gestione economica per aree di attività, volta al raggiungimenti degli obiettivi prefissati.

Art. 66 - Responsabilità degli amministratori e dei dirigenti

Agli amministratori ed ai dirigenti della Camera di Commercio si applicano le norme di responsabilità previste dalla legge. In particolare ad amministratori e dirigenti corre l'obbligo di denuncia nei casi e nelle modalità previste dall'articolo 33 del D.P.R. n.254/2005.

Art. 67 - Determinazione del diritto annuale

1. La Camera di Commercio può aumentare fino ad un massimo del 20% la misura per l'esercizio di riferimento del diritto annuale per le finalità e con le

modalità previste dall'articolo 18, comma 10, della Legge n. 580/93 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La deliberazione in merito viene adottata dal Consiglio camerale a maggioranza dei componenti in carica.

Art. 68 - Fondo di perequazione

La Camera di Commercio riserva una quota del diritto annuale al fondo di perequazione istituito presso Unioncamere Italiana, ai sensi dell'articolo 18, comma 9, della Legge n. 580/93 e successive modifiche ed integrazioni e nelle modalità stabilite dalla legge.

TITOLO VI: NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 69 - Pubblicazione dello statuto

Lo statuto, approvato nelle modalità previste, è reso pubblico in via obbligatoria per pubblicazione all'albo camerale. Può inoltre essere reso pubblico nelle altre modalità ritenute opportune dal Consiglio per ottenere la migliore pubblicizzazione dello stesso presso la comunità economica e sociale e nei confronti di ogni altra istituzione.

Art. 70- Approvazione e revisione dello statuto

1. Lo statuto e le sue modifiche sono approvate dal Consiglio camerale con il voto dei due terzi dei componenti in carica.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.

Art. 71 - Revisione delle modalità di costituzione del Consiglio della Camera di Commercio

Ai sensi dell'articolo 12, comma 8, della Legge n. 580/93 e successive modifiche ed integrazioni, il Consiglio può procedere ad una revisione delle modalità di costituzione del Consiglio camerale definite nel presente statuto.

La proposta di revisione delle modalità di costituzione del Consiglio camerale deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione della nuova modalità di costituzione del Consiglio camerale.

La modificazione delle modalità di costituzione del Consiglio camerale segue la procedura di revisione dello statuto di cui all'articolo 72 del presente Statuto.

Art. 72 - Approvazione e revisione dei regolamenti

I regolamenti richiamati nel presente statuto, e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati dalla Giunta o Consiglio Camerale, secondo la rispettiva competenza, a maggioranza dei componenti in carica, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto o dalle successive modifiche qualora, in conseguenza di queste, debbano essere adottati nuovi regolamenti.

Alle modifiche dei regolamenti si applicano le stesse norme previste per la loro approvazione.

Art. 73 – Disciplina transitoria

Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo precedente, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non in contrasto con le disposizioni di legge o dello Statuto medesimo.

Art. 74 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di Commercio, contenuta nella L. 29.12.1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni e nei relativi regolamenti di attuazione.

